

ALLEGATO "B"

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e sede

1.1 Su iniziativa della "Fondazione EXODUS - O.N.L.U.S." e sulla scorta dei principi e delle consolidate esperienze educative e sociali promosse da Don Antonio Mazzi nella Provincia di Cosenza e di Crotona, è costituita un'Associazione denominata **"Associazione Exodus Sud E.T.S."**

1.2 L'Associazione ha sede legale in Cosenza alla via Giacomo Matteotti, n.29/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede legale nell'ambito del medesimo Comune potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 2

PRINCIPI ISPIRATORI

Exodus è l'avventura di un gruppo di donne e di uomini che cercano la liberazione propria e di coloro che avvicinano durante il cammino. È l'idea che sia possibile affrontare i grandi problemi sociali in maniera semplice, utilizzando le risorse che ci sono già nelle persone. È la scommessa che sia possibile coniugare professionalità e volontariato, avventura e quotidiano, familiarità e disciplina, carisma e istituzione. Il viaggio di Exodus muove dalla critica della società futile, violenta, ingiusta, esteriore, ma non si ferma alla contestazione. Gli operatori di Exodus vivono in prima persona e trasmettono l'essenzialità, la non-violenza, la ricerca della giustizia ed il primato dell'interiorità. L'operatore di Exodus è, prima di ogni altra cosa, un educatore di se stesso, che anzitutto vive tutto quello che cerca di trasmettere. È in grado di lasciarsi educare dalle situazioni che incontra ed è in continua ricerca e formazione. Exodus utilizza gli strumenti dell'educazione, quali lo sport, la musica, il teatro, la formazione professionale, il lavoro e la parola. Le altre competenze (psicologica, medica, organizzativa) sono a servizio di una prospettiva educativa: l'educazione è il baricentro di ogni progetto. L'educatore agisce con responsabilità all'interno della comunità, come un padre nella sua famiglia, avendo cura di tutti gli aspetti della vita del gruppo, in spirito di servizio e di condivisione. Educa alle piccole cose, alle priorità, alla laboriosità, alla competenza, alla riflessione, alla solidarietà, alla valutazione di sé, alla costanza. Exodus è un progetto che non si fa da soli. È fondamentale un buon lavoro di equipe che preveda l'accettazione e la stima reciproca all'interno di ogni gruppo di lavoro. L'educatore di Exodus è parte di una Comunità educante dove ci si confronta e si cresce sul piano umano e professionale. Exodus lavora con tutte le realtà, presenti sul territorio, orientate alla promozione dell'uomo, con la consapevolezza di essere una parte di un impegno civile più ampio che deve comprendere operatività e sensibilità diverse. L'operatore di Exodus è attento ai mutamenti sociali e ai fenomeni che nella società provocano violenza e ingiustizia, sa intervenire in modo competente e aggiornato dove si presentano situazioni di grave disagio o emarginazione (es. carcere). Alimenta un atteggiamento di prevenzione coinvolgendo primariamente la scuola, la famiglia, le associazioni sportive, le realtà musicali e ricreative, gli oratori. Nelle comunità di Exodus si coniuga il lavoro di gruppo con l'attenzione all'individuo. Viene messo al primo posto il rispetto della persona (la sua identità e dignità) nel suo sforzo di emancipazione e realizzazione. Il rapporto educativo è condotto con sobrietà e senza sbavature o coinvolgimenti sentimentali. L'educatore di Exodus è persona affettivamente equilibrata, non possessiva, disinteressata. L'educatore si crea

momenti quotidiani di ecologia interiore. Nella gestione delle attività si dà preferenza all'uso di mezzi poveri. L'avventura di Exodus si connota per il suo stile semplice. Anche la precarietà diventa un modo di essere. L'operatore di Exodus cura su quattro versanti il suo lavoro: la testimonialità, il recupero, la prevenzione e la comunicazione.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore lett. a, b, c, d, g, h, r, v, z:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Associazione, quindi, si propone di raggiungere le sue finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) creando servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria e servizi di assistenza sanitaria nonché strutture socio-assistenziali alternative (Gruppi Appartamento, Case famiglia, Centri diurni; Centri diurno per disabili; Centri per Autistici; Centri per donne in difficoltà; Centri per donne vittime di violenza; Centri per l'accoglienza di minori non accompagnati; Centri per minori provenienti dal penale e gestiti dal Centro Giustizia Minorile o dai Tribunali; Case rifugio- Case Famiglia per minori; Scuole per l'infanzia paritarie e non; Asili nido; Case per l'accoglienza di disabili in regime residenziale; Case di riposo; Comunità alloggio; Case per ferie; ecc.) aperte alle realtà locali, da coinvolgere nell'opera di promozione, con trattamento pedagogico e terapeutico individualizzato e con una relativa omogeneità dei soggetti ospiti, nonché realizzando un clima comunitario e educativo che caratterizzi la struttura delle singole Case così da offrire un ambiente, per quanto più è possibile, di natura familiare;
- b) erogando prestazioni di servizio e di assistenza ad internato, seminternato, ambulatoriale, domiciliare, ecc.; effettuando i trattamenti abilitativi e riabilitativi con la partecipazione, per quanto possibile, delle famiglie dei soggetti assistiti;
- c) collaborando con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni, gruppi, sindacati,

partiti, per un'azione che rimuova le cause originanti l'emarginazione, in particolare di quei soggetti che presentano disabilità psichiche e/o fisiche;

d) promuovendo corsi di qualificazione e/o di formazione professionale e favorendo iniziative di inserimento lavorativo dei soggetti assistiti, privilegiando forme di lavoro di tipo cooperativistico;

e) promuovendo corsi di qualificazione e/o di formazione continua in ambito sanitario (ECM), corsi di formazione universitaria o post universitaria in collaborazione con Istituti Universitari o altri enti autorizzati in ambito sociale e sanitario;

f) promuovendo e sostenendo nella comunità civile, l'affiliazione, l'affidamento dei minori emarginati e qualsiasi altra forma educativa che si riterrà adeguata;

g) sostenendo, con opportune iniziative, sia le famiglie in stato di esclusione sociale, perchè possano portare avanti nei confronti dei loro figli l'azione educativa, sia i giovani in difficoltà perchè possa superare la situazione di emarginazione;

h) privilegiando all'interno delle sue strutture l'utilizzazione di obiettori di coscienza e volontari anche in servizio civile, non in sostituzione del personale in organico, ma per un'opera di integrazione e di animazione sociale.

i) impegnandosi nella difesa della vita, con particolare riferimento ai nascituri, offrendo alle donne sostegno ed accoglienza, supporto nella maternità ed accompagnamento verso una vita autonoma ed una genitorialità responsabile;

l) adoperandosi per prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma ed ogni tipo di discriminazione contro le donne ed i minori;

m) avviando e gestendo Centri Anti Violenza, Case Rifugio per donne vittime di violenza, sportelli informativi e quant'altro sia necessario per garantire accoglienza e sostegno alle donne ed ai minori vittime di violenza;

n) tutelando e promuovendo i diritti umani e l'inclusione sociale, attraverso idonei servizi di accoglienza, consulenza, sostegno, per donne e uomini immigrate/i adulte/i e minorenni che vivono forme di disagio, e in particolare vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo ed in altri ambiti di quali il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali forzate;

o) promuovendo iniziative e servizi, anche di accoglienza di prossimità, volti al contrasto delle povertà e dell'emarginazione, e finalizzati all'inclusione sociale delle fasce più deboli e svantaggiate.

r) gestendo Comunità pedagogiche e terapeutiche riabilitative per dipendenze patologiche e problemi correlati, per minori e adulti.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari, sia soci che non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 4

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Gli associati partecipano personalmente alla vita dell'associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono associate le persone maggiori di età che ammesse con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, che condividono e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione e che versano ogni anno la quota associativa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore a quanto previsto dalla legge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Coloro che fanno richiesta di ammissione devono dichiarare di condividere pienamente il presente statuto e devono versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci all'atto dell'ammissione all'Associazione.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La qualità di associato si perde, oltre che per recesso, per decesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con delibera motivata su proposta del Consiglio Direttivo per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso.

Decadono automaticamente dalla qualità di soci, coloro che risultano assenti, senza giustificato motivo, da tre riunioni consecutive dell'assemblea o non provvedono entro dodici mesi successivi alla fine di ogni anno, al versamento della quota fissata dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5

DIRITTI DEI SOCI

Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: la richiesta formulata dovrà essere specifica, il presidente o altro Consigliere da questi delegato, provvederà a comunicare la data e l'ora alla quale i libri saranno a disposizione del socio che ha fatto la richiesta. Il giorno stabilito, che potrà essere modificato in caso di impossibilità certificata del richiedente, ed all'ora stabilita, il Presidente, o altro Consigliere dallo stesso delegato, metterà a disposizione del richiedente i libri richiesti. L'estrazione di eventuali copie dovrà essere eseguita a spese del richiedente.

ARTICOLO 6

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. fondatori;
- b. ordinari;

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi.

I soci fondatori iscritti nel libro dei soci dell'associazione, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio in sede di assemblea può farsi delegare da non più di due soci.

Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 7

I soci, fondatori e ordinari, possono partecipare con diritto di voto alle assemblee, hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, per iscritto dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, ove prevista;
- c) per dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti e/o comportamenti contrari alle norme statutarie e/o ai regolamenti interni; oppure possono perderla coloro che senza adeguata ragione, da comunicarsi per iscritto, non partecipino a tre assemblee consecutive.

La perdita di qualità di socio, per esclusione, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione del socio è ammesso il ricorso entro trenta

giorni sul quale decide in via definitiva la prima assemblea utile dei soci.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'organo di controllo, collegiale o monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d. l'organo di revisione, collegiale o monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- e. il consigliere spirituale

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e/o di revisione, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso per lo svolgimento della funzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto annuale ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi decorse almeno ventiquattro ore.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a tutti i soci, almeno sette giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Per come, anche, espressamente indicato dall'art.24, c.4, del Codice del Terzo settore è prevista la possibilità, del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 11

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

ARTICOLO 13

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

ARTICOLO 14

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elege i componenti del Consiglio Direttivo;
- elege e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elege e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- discute ed approva il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo e messo a disposizione prima dell'assemblea presso la sede legale;
- definisce il programma generale annuale di attività, nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- delibera la eventuale quota associativa annuale;
- discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi del presente statuto;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 15

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di legge.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica nove anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, in caso di sua assenza o impedimento, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo o del revisore, se nominato.

La convocazione può essere fatta sia verbalmente sia per iscritto.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi riguardanti le persone.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elege tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

elege tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;

nomina i consiglieri delegati per singoli o più affari;
nomina il consigliere spirituale;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
amministra il patrimonio dell'Associazione;
predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio trascorso;
conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavori, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all'esclusione dei soci come dall'Art. 10;
delibera in merito ad accordi, convenzioni, contratti, transazioni, fidejussioni, mutui, prestiti e finanziamenti.

ARTICOLO 19

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti ed indice le elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ARTICOLO 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri, dura in carica nove anni, ed è rieleggibile. E' il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni e funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

La firma sociale spetta anche ai Consiglieri delegati nei limiti della delega.

ARTICOLO 21

Il Tesoriere, ove nominato, è incaricato di esigere le entrate e provvede ai pagamenti su mandato del Presidente. Cura la contabilità.

ARTICOLO 22

Il Segretario svolge mansioni che il Consiglio Direttivo ritiene di affidargli. Redige i verbali.

ARTICOLO 22 bis Il Consigliere Spirituale

Il Consigliere Spirituale è scelto ogni quattro anni fra i religiosi di vita consacrata, dal Consiglio direttivo e può essere rieletto.

Il Consigliere Spirituale partecipa, con funzione consultiva non vincolante, all'elaborazione dei progetti formativi spirituali dell'Associazione ed all'attuazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale.

L'organo di Revisione

ARTICOLO 23

L'organo di revisione, collegiale o monocratico, ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. È nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, ed iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti.

Il Revisore rimane in carica per tre esercizi.

Qualora l'organo di revisione sia collegiale e non monocratico, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. L'organo di revisione, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

ARTICOLO 24

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, qualora nominato, è formato da 1 o da 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Nel caso di organo monocratico il nominato deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; nel caso di organo collegiale almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

L'organo di controllo rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 25

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà

atto degli esiti di tale monitoraggio.

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 27

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione pari ad euro quindicimila e centesimi zero (15.000,00), necessario al conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative, ove previste e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi e/o finanziamenti di privati, dello Stato, delle Regioni, delle Province, di Enti, di Organismi nazionali o internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi e/o quant'altro di prestazione derivanti da convenzioni e contratti con Enti ed Aziende pubbliche e private;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia; nonchè entrate derivanti da eventuali attività commerciali, artigianali, agricole e produttive marginali
- i) ogni altra entrata che, a qualsiasi titolo pervenga, all'Associazione.
- l) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore

ARTICOLO 28

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ARTICOLO 29

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Non possono essere distribuiti utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse.

SCIoglimento

ARTICOLO 30

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, non possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ARTICOLO 32

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Deborah Granata - Stefano Camilleri.

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per uso Registro delle Imprese ai sensi dell'art.68-ter della legge 16 febbraio 1913, n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale) d.lgs.7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche.

(ESENTE BOLLO A NORMA DI LEGGE)

Cosenza, diciannove novembre duemilaventiquattro.

(documento firmato digitalmente dal Notaio Stefano Camilleri)